

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../30955/2009

OGGETTO: COMUNE DI CHIERI – ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA SPORTIVA "TETTI FASANO" (ART. 40 L.R. 56/77 E S.M.I.) E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G.C. VIGENTE - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto del Piano Particolareggiato inerente l'area sportiva "*Tetti Fasano*" e il contestuale progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chieri, con deliberazione del C.C. n. 62 del 20/04/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 14/07/2009 (*prat. n. 95/2009*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto del Piano Particolareggiato dell'area sportiva "*Tetti Fasano*" e contestualmente il progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 62/2009, finalizzati a rilocalizzare nell'area a sud del campo Archero il campo da calcio "*Buozzi*" e le strutture connesse;

rilevato che, nello specifico, il progetto del Piano Particolareggiato dell'area sportiva "*Tetti Fasano*" e il contestuale progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- ?? individuazione di una nuova area a Servizi S2 di 63.496 mq derivante dalla rilocalizzazione di una parte dell'area a Servizi S2 (posta a nord dell'ambito *Frp1*) per una superficie di 55.120 mq e da 8.376 mq quale nuovi standards alla residenza (verificati ai sensi delle lettere b) - c) comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.);
- ?? localizzazione dell'argine in sponda sinistra del Rio Tepice;
- ?? reiterazione dei vincoli inerenti la viabilità in progetto tra la rotatoria di via Tetti Fasano e via Augusto Monti, già prevista dal piano vigente;

preso atto, che in merito alla Variante in oggetto l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere la Valutazione Ambientale Stregica (V.A.S) ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R: n. 12-8931 del 09/06/2008;

preso atto che in data 29/07/2009 con prot. n. 608926/LB6 il Servizio provinciale Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva ha espresso le proprie considerazioni in merito alla Valutazione Ambientale Strategica allegata alla Variante in oggetto;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77) e contestuale Piano Particolareggiato dell'area sportiva "*Tetti Fasano*", adottato dal Comune di Chieri con deliberazione C.C. n. 62 del 20/04/2009, le seguenti osservazioni:

?? acclarato che l'ambito oggetto di Variante è interessato dalla costruzione di opere per la difesa dal rischio esondazione (argine in sponda sinistra del Rio Tepice), si suggerisce a titolo di apporto collaborativo, di integrare le Norme del Piano che regolamentano l'urbanizzazione di dette aree con i processi di minimizzazione del rischio idrogeologico previsti per tale ambito e descritti nella *Relazione Geologica e Idrogeologica*; in particolare, quanto citato nell'art. 6.0 ad oggetto "*Meccanismo attuativo degli interventi di riassetto per l'eliminazione e/o minimizzazione delle pericolosità in classe IIIB*": "*.....nelle aree comprese in Classe IIIB l'attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuove opere potrà essere avviata solo quando l'Amministrazione Comunale o altri enti competenti avranno completato l'iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza di dette aree...omissis....., completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. Sarà comunque necessario, ultimate le opere di difesa, predisporre in modo dettagliato e realizzare un programma delle operazioni di manutenzione da effettuarsi sulle stesse.";*

?? sempre a titolo di apporto collaborativo si evidenzia che la previsione di completare un pozzo di "*emungimento delle acque di falda*" descritta nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non tecnica, dovrebbe essere evidenziata anche nella Variante

urbanistica in funzione dell'uso previsto nel rispetto della Normativa vigente in materia;

?? la presenza del Rio Tepice nell'elenco dei corsi d'acqua principali (art. 20 della Piano Territoriale Regionale) impone una fascia a vincolo paesaggistico della profondità di 150 m, entro la quale ogni intervento edilizio, come parrebbe ricomprendere seppur parzialmente l'area denominata "*Tetti Fasano*" (scelta per rilocalizzare il campo da calcio "*Buozzi*" e le strutture connesse) è oggetto del parere della Regione Piemonte o della Commissione locale per il paesaggio in ragione delle rispettive competenze definite dall'art 3 della L.R. n. 32 del 01 dicembre 2008, "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*";

?? infine, viene segnalata la seguente incompletezza materiale, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo:

?? come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....